REGOLAMENTO (CEE) N. 2636/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1991

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3),

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2524/91 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2604/91 (5);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2524/91 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1991.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 281 del 17. 12. 1990, pag. 23. (*) GU n. L 281 del 17. 12. 1990, pag. 23. (*) GU n. L 281 del 11. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 234 del 23. 8. 1991, pag. 24. (*) GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 48.